



REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI CAGLIARI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27.07.2000

ART. 1

Istituzione e finalità

E' istituita, ai sensi del vigente Statuto Comunale, presso il Comune di Cagliari la Commissione Pari Opportunità con il compito di predisporre programmi e proposte per promuovere le azioni necessarie al fine di rimuovere le discriminazioni di ordine sociale, culturale ed economico e garantire l'eguaglianza e la parità senza distinzione tra uomini e donne.

ART. 2

COMPOSIZIONE - NOMINA - DURATA - DECADENZA

La Commissione è composta e nominata secondo le seguenti previsioni statutarie:

La Commissione è nominata dal Sindaco sentite le elette nel Consiglio comunale e nei Consigli Circostrizionali ed è composta:

- dalle Consigliere elette nel Consiglio Comunale;
- 1 (una) consigliera eletta in ogni consiglio circostrizionale;
- 1 (una) rappresentante designata da ciascun gruppo del Consiglio Comunale che non abbia fra i componenti consigliere donna;
- 2 (due) esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale nelle politiche di pari opportunità;
- 1 (una) dipendente di questa Amministrazione Comunale

L'incarico è incompatibile con quello di Sindaco, Presidente del Consiglio o Assessore.

La Commissione resta in carica quanto il Consiglio Comunale, e deve essere rinnovata subito dopo l'insediamento dello stesso. In ogni caso essa svolge le funzioni, con pienezza di poteri, fino alla nomina della nuova ed al termine del mandato redige una relazione conclusiva sulle attività svolte. Tale relazione verrà portata a conoscenza del Consiglio Comunale.

I Commissari decadono dalla carica qualora non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni della Commissione, a meno che non presentino una

giustificazione scritta al Presidente della Commissione comprovante la sussistenza di un impedimento oggettivamente apprezzabile. La decadenza avviene con provvedimento del Sindaco su segnalazione del Presidente della Commissione Pari Opportunità.

Il Commissario cessa dalla carica per decadenza, ai sensi del comma 4, per morte o incapacità sopravvenuta e per incompatibilità ai sensi del comma 2.

Il Commissario che cessa dalla carica è sostituito: su designazione del Gruppo Consiliare cui apparteneva il cessato, oppure su designazione della Circostrizione cui apparteneva il cessato, o con la medesima procedura della nomina negli altri casi.

Ai Commissari esterni al Consiglio, per la partecipazione alle sedute della Commissione e per la fruizione dei permessi retribuiti, si applica la normativa vigente in materia prevista per i Consiglieri componenti le Commissioni Consiliari Permanenti.

ART. 3

ORGANI DELLA COMMISSIONE

Sono organi della Commissione:

- L'Assemblea
- Il Presidente

ART. 4

INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI

La Commissione è insediata entro 30 giorno dalla nomina di tutte le componenti la Commissione.

La riunione di insediamento è convocata e Presieduta dal Sindaco e nella stessa riunione deve procedersi all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

La Commissione elegge, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente ed il Vice Presidente.

L'elezione del Presidente, del Vice Presidente ed ogni successiva variazione che intervenga nell'ambito degli Organi della Commissione, deve essere comunicata al

Sindaco ed al Consiglio per il tramite del Presidente del Consiglio.

ART. 5

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente della Commissione Pari opportunità:

- A. rappresenta la Commissione;
- B. convoca la Commissione e predispone l'ordine del giorno; la Commissione viene convocata anche ove lo richiedano i 2/3 dei suoi componenti;

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente che ne assume le funzioni;

ART. 6

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione esprime pareri e può presentare proposte sull'organizzazione della città;

Ha inoltre funzioni di proposta per:

- a) - l'informazione e la sensibilizzazione sulle norme che vietano la discriminazione tra uomini e donne.
- b) - studi, ricerche, documentazioni sulle problematiche di cui al punto a);
- c) - l'adozione di misure, denominate azioni positive, volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità. Tali azioni positive hanno in particolare lo scopo di:
 - eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, e nella vita politico-istituzionale;
 - favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione

imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

- superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano discriminazioni a seconda del sesso nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
- promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
- favorire, anche mediante una diversa organizzazione delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

La Commissione ha funzioni consultive sulle problematiche delle pari opportunità, nonché sui programmi o iniziative della Giunta, del Consiglio o dei singoli Assessori che riguardino tali problematiche e può a tal fine predisporre documenti e/o o.d.g. da sottoporre all'attenzione del Consiglio.

Gli atti attraverso i quali vengono esplicate le funzioni consultive, sono trasmessi al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Assessore competente.

Esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio di previsione predisposta dalla Giunta.

ART.7

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente convoca la Commissione, con il relativo ordine del giorno.

La convocazione, è trasmessa, con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, ad ogni singolo Commissario e per conoscenza al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, almeno 3 giorni prima della data prefissata, salvo i casi d'urgenza, per i quali sono sufficienti le 24 ore. Copia della convocazione viene affissa contestualmente anche all'Albo Pretorio.

ART. 8

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La Commissione collabora con gli altri organismi presenti per la tutela delle pari opportunità.

A tal fine la Commissione può effettuare incontri con i rappresentanti delle diverse associazioni, nonché con le organizzazioni sindacali, aziendali, del volontariato e della cultura presenti nel territorio.

La Commissione si avvale della collaborazione delle Commissioni e delle Consulte Pari Opportunità presenti a livello regionale, provinciale e comunale.

La Commissione può svolgere i propri lavori congiuntamente a quelli delle Commissioni Consiliari o Circoscrizionali previo accordo dei rispettivi Presidenti.

ART. 9

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione si riunisce:

- per la redazione del programma di attività annuale o pluriennale;
- per verificare lo stato di attuazione del proprio programma e predisporre la relazione annuale sull'attività da presentare al Consiglio Comunale o quella di fine mandato;
- per adempiere alle proprie funzioni consultive e di proposta.

Le sedute della Commissione sono valide, in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti assegnati, ed in seconda convocazione quando è presente un terzo dei componenti assegnati.

Le sedute della Commissione sono pubbliche.

La Commissione può avvalersi di collaborazioni esterne a titolo gratuito.

Il segretario della Commissione è un dipendente del Comune di categoria non inferiore alla " C ", nominato dal Segretario Generale su designazione del Dirigente della Divisione Affari Generali che è individuata quale Divisione di riferimento e supporto per la Commissione.

ART. 10

L'attività della Commissione è finanziata nell'apposito capitolo del bilancio ordinario.

ART. 11

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti per le Commissioni Consiliari Permanenti.